

TOMMASO GRECO *

Può esistere una metagiurisprudenza descrittiva?

Ancora su *Il diritto inesistente* di Mario Jori

1. Nella ricca discussione che si è svolta sul libro di Mario Jori, *Del diritto inesistente*¹, è rimasto un po' in ombra un aspetto che forse merita di essere ripreso. Mi riferisco allo status della metagiurisprudenza presentata e discussa da Jori². Per quanto il libro si presenti come un *Saggio di metagiurisprudenza descrittiva* (questo è il sottotitolo dato al volume) la soluzione data alla questione appare, nelle sue pagine, piuttosto controversa.

“Metagiurisprudenza” è termine fortunato, che continua ad essere impiegato anche negli studi più recenti³. La sua presenza è di per sé un segno della consapevolezza critica del

* Professore Associato, Università di Pisa. E-mail: tommaso.greco@unipi.it.

¹ Mi riferisco ai contributi di DICIOTTI 2011, FUSELLI 2011, RUIZ MANERO 2011, VILLA 2011, seguiti dalle *Risposte* contenute in JORI 2012.

² Il tema ovviamente non è stato ignorato; cfr. in particolare VILLA 2011, 1040 ss.

³ Mi limito a ricordare due contributi, provenienti entrambi dalla scuola analitica milanese: VELLUZZI 2012, presentato come contributo basato su una «metagiurisprudenza costruttiva», e ZORZETTO 2008, presentato come un saggio di «metagiurisprudenza esplicativa».

giurista/teorico del diritto, che si interroga sullo statuto epistemologico del proprio sapere *sul* diritto e sulla natura del rapporto tra diritto e linguaggio⁴. Com'è noto, è stato Norberto Bobbio ad aver consacrato la distinzione tra giurisprudenza e metagiurisprudenza nel suo saggio del 1967 dedicato a *Essere e dover essere della scienza giuridica*⁵. In quelle pagine, Bobbio svelava qual era l'ideologia sottesa al kelsenismo, mostrando quanto il metodo descrittivo della teoria pura del diritto fosse figlio di una metagiurisprudenza prescrittiva; allo stesso tempo, Bobbio richiamava l'attenzione del lettore sul fatto che il lavoro della scienza giuridica non poteva più chiamarsi fuori rispetto alla costruzione del sistema giuridico. Il lavoro del giurista-scienziato-del-diritto è un lavoro valutativo e prescrittivo a tutti gli effetti, anche se si colloca in un punto della prescrittività che non coincide con quello del comando (non è un caso, sia detto per inciso, che in quegli anni Bobbio andasse indagando anche i rapporti tra comandi e consigli⁶). Bobbio collocava infine queste sue osservazioni su un piano, più alto, di metagiurisprudenza descrittiva.

Dunque: una delle conseguenze più rilevanti della metagiurisprudenza descrittiva sembra essere la certificazione della prescrittività come carattere inevitabile del lavoro del giurista. È, questa, una delle tesi centrali del libro di Jori:

«Ritengo che tutta l'attività giurisprudenziale e la descrizione dottrinale e di elaborazione concettuale dei giuristi, tutta l'attività connessa con il metodo giuridico abbiano una funzione prescrittiva e servano per giungere a decisioni pratiche. Secondo questa posizione dunque anche la (cosiddetta) scienza giuridica è partecipazione e collaborazione, con gli

⁴ Cfr. VELLUZZI 2005.

⁵ Cfr. BOBBIO 1967, 119 ss.

⁶ Cfr. BOBBIO 2012, 39 ss.

strumenti della descrizione e della conoscenza, a una attività la cui funzione è prescrittiva»⁷.

L'invito rivolto al giurista è dunque quello di rendersi conto che egli è *dentro la legge*, che egli, volente o nolente, si accompagna ai guardiani del racconto di Kafka. Non per prenderne il posto, certo, ma perché il loro posto – nonostante tutte le illusioni di stare all'esterno del tunnel normativo –, non può essere quello di chi contempla beatamente un lavoro fatto da altri.

Il modo in cui poi il giurista si muove dentro la Legge – ma dico Legge solo per continuare il riferimento al racconto di Kafka, in realtà si dovrebbe dire: dentro il diritto – è ben rappresentato dalle operazioni descritte da chi si occupa di interpretazione giuridica: operazioni che vorrebbero dare luogo a interventi puramente tecnici e che invece nascondono una molteplicità di passaggi valutativi⁸. Come ha scritto recentemente Riccardo Guastini,

«i giuristi non si limitano a parlare del diritto (come, poniamo, un astronomo parla dei corpi celesti); in vario modo lo manipolano, determinando il significato dei testi normativi, arricchendo l'ordinamento di norme inesprese (che essi pretendono meramente "implicite") per concretizzare principi e/o colmare lacune, derogando a norme espresse (o senz'altro espungendole dall'ordinamento) onde risolvere antinomie, e così avanti»⁹.

⁷ JORI 2010, 145. E ancora: «il pensiero giuridico è parte di una pratica che nel complesso fa quello che dice di fare e lo fa nel modo in cui pensa di farlo. Non bisogna dimenticare che il giurista non è un sociologo o uno storico ma un operatore impegnato come ausiliario di una attività normativa» (JORI 2010, 15).

⁸ Come fa notare da tempo Villa. Si veda, da ultimo, VILLA 2012.

⁹ GUASTINI 2011a, XI. In questo senso, si può mettere in discussio-

Si pensi anche all'uso degli argomenti interpretativi e alle diverse pratiche che essi implicano. La loro analisi conduce a vedere uno scopo alle spalle della scelta di questi strumenti, ma tale scopo non sembra essere legato agli strumenti interpretativi in quanto tali; sono coloro che li adottano a renderli adatti allo scopo, di volta in volta¹⁰. Quando si legge che «gli argomenti dell'interpretazione consistono in “discorsi” con i quali vengono addotte ragioni a sostegno di un determinato prodotto interpretativo»¹¹ viene subito in mente Pareto con la sua distinzione tra residui e derivazioni. Quanto, viene da domandarsi, l'impiego di certi strumenti interpretativi anziché di altri è causa piuttosto che effetto di una certa interpretazione?¹²

2. È a questo punto che si può forse “spingere la prescrizione più in là”, formulando una domanda, che nasce da alcuni passaggi del libro di Jori: l'ineluttabile prescrittività (o se si preferisce, valutatività) della dogmatica e del lavoro dei giuristi – che a Guastini «appare (almeno oggi) tesi francamente scontata»¹³ – non investe per caso in una qualche

ne la distinzione troppo netta, operata dallo stesso Guastini, tra interpretazione e costruzione giuridica, e persino quella tra interpretazione cognitiva e interpretazione decisoria: cfr. PINO 2013.

¹⁰ Cfr. FASSÒ 1972, 998.

¹¹ VELLUZZI 2012, 36.

¹² Più in generale, vale l'osservazione di Enrico Diciotti in base alla quale «i singoli giudici e giuristi invece di utilizzare con regolarità determinati criteri di individuazione del diritto valido, utilizzano i criteri che di volta in volta paiono loro adeguati per ottenere i risultati che desiderano» (DICIOTTI 2011, 981).

¹³ GUASTINI 2011a, XX. Cfr. anche GUASTINI 2011b, 225: «È impossibile tracciare una chiara linea di confine tra il linguaggio del diritto e il linguaggio dei giuristi: essi sono soggetti ad un continuo processo osmotico. Il linguaggio dei giuristi non “verte su” il linguaggio del diritto: piuttosto i

misura anche il piano più alto della metagiurisprudenza?¹⁴ Davvero nella conoscenza giuridica possiamo immaginare un livello di discorso che sia totalmente libero da qualunque ricaduta prescrittiva e normativa? Dire che “generalmente i giuristi fanno così, piuttosto che no” non influenza mai le azioni degli agenti (di qualunque natura essi siano) che si muovono nel mondo del diritto?

Facciamo un esempio che aiuti a capirci. Se si afferma – con intenzioni descrittive – che l’opinione dei giuristi è prevalentemente a favore dell’ipotesi che il Presidente della Repubblica possa essere rieletto dopo il primo mandato, si può sensatamente pensare che tale “descrizione” sia totalmente scevra sia da scelte valutative, sia (soprattutto) da conseguenze normative?¹⁵

giuristi modellano ed arricchiscono continuamente il loro oggetto di studio, come un violinista che interpolasse note apocriefe nello spartito che sta eseguendo». Sulla svolta epistemologica che ha reso possibile questa nuova consapevolezza, cfr. VILLA 2013, 387 ss. Al mutamento dello statuto epistemologico della scienza del diritto si richiama Luigi Ferrajoli per avanzare la proposta di una scienza giuridica “militante”: cfr. ad es. FERRAJOLI 2002-2003, e da ultimo FERRAJOLI 2013, 81 ss.

¹⁴ In questa nota mi limito a qualche considerazione muovendo dal libro di Mario Jori, nella consapevolezza che il tema trattato è stato già ampiamente discusso. Occorre rinviare quanto meno alle tesi di VILLA 1990 e alla loro critica da parte di CHIASSONI 2005. Nello stesso numero di «Notizie di Politeia» in cui è uscito il saggio di Chiassoni appena citato appaiono contributi di M. Jori, V. Velluzzi, V. Villa, G. Tuzet, G. Gometz (il cui saggio è dedicato proprio alla discussione tra Villa e Chiassoni), A. Belvedere, F. Poggi, A. Gentili, E. Fittipaldi, M. Ricciardi, A. Rossetti.

¹⁵ Scriveva Giovanni Tarello: «Ogni qualvolta un modello descrittivo viene impiegato in sede di dottrina giuridica, quel modello descrittivo funziona come modello normativo cioè come guida per azioni pratiche: in altre parole il modello, da descrittivo, diviene normativo»

Il problema, al solito, riguarda la natura dell'oggetto-diritto, il quale non è assimilabile alla cornice di un quadro che rimane uguale a se stessa in qualunque modo la si guardi e descriva.

Nel tenere nettamente distinte giurisprudenza e metagiurisprudenza Bobbio pensava che l'avalutatività-descrittività, abbandonato il terreno del discorso *della* giurisprudenza, potesse trovare un ultimo rifugio proprio nel discorso *sulla* giurisprudenza. Non nel senso che la metagiurisprudenza *sia* sempre e necessariamente descrittiva, ma nel senso che essa *possa* essere descrittiva, a differenza della scienza giuridica che invece deve rassegnarsi a non poterlo essere. «Mettendo in evidenza l'interesse prevalente per una metagiurisprudenza descrittiva nella fase attuale degli studi sulla scienza giuridica – scriveva Bobbio a conclusione del suo saggio – ci siamo limitati a constatare una tendenza. Non abbiamo affatto inteso prescrivere alla metagiurisprudenza di essere descrittiva»¹⁶.

Ma, se non ho inteso male, forse la tesi di Jori va oltre questo assunto e afferma che anche la metagiurisprudenza porta con sé una qualche ricaduta prescrittiva: se davvero «la pratica giuridica comprende ed è influenzata anche dalle riflessioni su se stessa, poiché la cultura giuridica influenza il diritto anche teorizzando su se stessa»¹⁷, allora ciò significa che è assai difficile recintare uno spazio della vita giuridica nel quale sia possibile una oggettività non insidiata da conseguenze normative.

Non sono pienamente convinto di stare utilizzando bene le citazioni di Jori. Forse sto facendo inconsapevolmente un'operazione di cosmesi testuale¹⁸, usando il testo per far-

(TARELLO 1974, 365).

¹⁶ BOBBIO 1967, 147.

¹⁷ JORI 2010, 125.

¹⁸ Nel senso in cui ne parla Giuseppe Cambiano, criticando coloro

gli dire ciò che voglio fargli dire io, anziché ciò che esso vuole dire. Uso questa cautela, perché Jori ha insistito più volte, anche nelle repliche a coloro che avevano discusso il suo libro¹⁹, sulla distinzione tra i due piani prescrittivo e descrittivo, facendone anzi uno dei capisaldi di tutto il suo discorso. E tuttavia, nel libro ci sono passaggi che sembrano portare verso la conclusione che anche la metagiurisprudenza debba rassegnarsi a non esser mai davvero soltanto descrittiva. Eccone un esempio:

«Non solo i linguaggi o discorsi che sono parte della pratica sociale che si describe [leggi: i discorsi della scienza giuridica], ma anche quelli con i quali si cerca di descriverli [leggi: i discorsi sui discorsi della scienza giuridica] sono una mistura di descrittivo e prescrittivo, di ricognizione e di scelte»²⁰.

A questa convinzione si deve ricondurre, a mio parere, la conclusione cui Jori giunge che non c'è oggettività *tout court* ma che l'unico modo per poter accedere a un qualche grado di oggettività è di passare dall'intersoggettività. Scrive infatti Jori che «la neutralità può essere piuttosto perseguita nella forma dell'intersoggettività, rendendo palesi le

che mettono in rilievo «trascurando o addirittura occultando aspetti dei testi classici che potrebbero sconfiggere o indebolire la propria interpretazione». Cfr. CAMBIANO 2010, 8.

¹⁹ Cfr. ad es. JORI 2012, 498 e 505.

²⁰ JORI 2010, 130. Un altro esempio può essere tratto JORI 2012, 508: «Nessuna figura di operatore giuridico ha questo ruolo indipendente nel mondo del diritto, nessuno rileva davvero gli atteggiamenti effettivi e tanto meno le credenze effettive dei giuristi per poi usare esplicitamente questa conoscenza nelle operazioni giuridiche di determinazione delle fonti».

scelte di valore presupposte, permettendo agli interlocutori di vederle e discuterle»²¹.

3. Dicendo questo probabilmente mi sto assumendo il rischio di affermare (non so bene, ripeto, se *con* o *contra* Jori) qualcosa che pretende di valere sempre e comunque e dovunque. E l'affermazione è questa: non ci sono discorsi *del* diritto, né discorsi *sul* diritto, né *discorsi sui discorsi* che si fanno sul diritto, che possano mai pascersi nell'illusione della pura e totale descrittività.

È un po' come per la coazione e la sanzione; per quanti sforzi si possano fare per liberare l'idea e la pratica del diritto da questa compagna così scomoda, arriva un punto nel quale essa torna sempre. Forse qualcuno rammenta un raccontino molto istruttivo di Gianni Rodari, intitolato *Il paese senza punta*²². In esso si racconta di un paese nel quale era capitato Giovannino Perdigiorno, dove, quando si violava qualche regola, la sanzione consisteva nel dare quattro schiaffi alla guardia comunale. Poiché tutti avevano pietà della guardia, ciascuno si comportava in modo assolutamente onesto e legale in modo da non dover far del male a un innocente senza colpa. Allorché l'ignaro Giovannino viene colto a strappare una rosa e deve quindi "essere punito" con gli schiaffi da dare alla guardia, egli si rifiuta, non lasciando altra scelta alla guardia che di riaccompagnarlo alla frontiera. Rodari non dice come – si limita a dire che Giovannino «fu costretto ad abbandonare il Paese senza punta» – ma è chiaro che si è trattato di un allontanamento forzato.

Se la stessa cosa si può dire per la prescrittività – non si sfugge ad essa come non si sfugge alla sanzione – allora la scelta (o la ricerca) della descrittività è, né più né meno, che

²¹ JORI 2010, 134.

²² Lo si può leggere nelle *Favole al telefono*. Cfr. RODARI 1995, 206 ss.

una scelta politica (nel senso “freddo” ricordato da Jori), non meno voglio dire di quanto lo sia l’esercizio di una scienza giuridica consapevole della sua portata normativa.

La *politicità dell’avalutatività* è evidente anche là dove essa sa nascondersi meglio. Faccio un esempio, richiamando un altro caposaldo della nostra cultura metodologica e teorica: il saggio di Bobbio dal quale si fa incominciare la storia della filosofia analitica del diritto italiana del dopoguerra²³. Sto parlando ovviamente di *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*. Le tre operazioni che Bobbio assegna al giurista – di purificazione, di completamento e di ordinamento – hanno come referente sempre il linguaggio del legislatore, nella convinzione che non ci sia bisogno di altro. Non ci sia bisogno di altro, per fare cosa? Bobbio dice «per fare della scienza», ma è abbastanza evidente che il vero obiettivo è diverso. Se Bobbio può scrivere che

«la storia della giurisprudenza comincia quando questa evasione [del diritto naturale] è esaurita, quando i giuristi, rientrati in casa propria, s’accorgono che quel che avevano cercato di fare fuori casa, lo possono fare rimanendo dentro alle loro mura, che anzi dentro queste mura, per il lungo abbandono, c’è ancora molto da fare, quasi tutto da fare»,

è perché ha ben presente che il lavoro da fare ora è di mettere mattoni, magari piccoli ma ben assestati, nell’edificio la cui base era stata da poco gettata tramite la Costituzione.

«Tutto quel rigore che essi avevano impiegato per costruire un diritto ideale, sarà meglio adoperato per costruire il sistema del diritto vigente. E sarà questa un’opera che frutterà al giurista la

²³ Cfr. VILLA 2003, 89 ss; BARBERIS 2011, 207 ss; GUASTINI 2011a, XII; RUIZ MIGUEL 2000, 60 ss.

soddisfazione di essere più direttamente e immediatamente utile al lavoro di costruzione sociale, a cui anch'egli, con l'analisi delle leggi, è chiamato ad attendere»²⁴.

Qui Bobbio sta mettendo all'opera inconsapevolmente l'atteggiamento che di lì a qualche anno il suo allievo Scarpelli avrebbe propugnato come quello più giusto da adottare: operare consapevolmente una scelta politica a favore del positivismo giuridico. Porre, in altre parole, la scienza al servizio della positività, anziché illudere (e illudersi) che si possa fare il contrario, cioè assumere una positività data *a priori* come base per l'esercizio dell'attività conoscitiva e del tutto avalutativa dello scienziato²⁵.

Una scelta, dunque – per nulla esplicitata nel testo seminale di Bobbio – la cui politicità viene esaltata se quel testo viene confrontato con quanto Bobbio stesso scriveva appena pochi anni prima, quando invece nulla era più lontano dalle intenzioni del filosofo torinese che di mettersi al servizio del legislatore. Si pensi al testo sulla consuetudine del 1942. Siamo in pieno fascismo giuridico; siamo nell'anno del Codice. Eppure – facendo una inconsapevole opera di metagiurisprudenza prescrittiva mascherata da metagiurisprudenza descrittiva – Bobbio scriveva:

«contro lo statualismo e il legalismo nella teoria generale del diritto i giuristi più recenti hanno ormai preso posizione, ora di polemica aggressiva, ora soltanto di diffidente riserbo: volendo caratterizzare l'attuale situazione storica nella scienza del diritto, si potrebbe appunto prender l'avvio dal vario atteggiarsi degli orientamenti antistatualistici e antilegalistici»²⁶.

²⁴ BOBBIO 1950, 364-365.

²⁵ Cfr. SCARPELLI 1965.

²⁶ BOBBIO 2010, 5.

Ora, l'atteggiarsi che Bobbio rileva nella scienza giuridica è esattamente quello che egli esprime nel suo saggio di critica radicale al volontarismo statual-legalistico, dando così piena conferma di una delle insidie che Jori avverte nel discorso della metagiurisprudenza: se nel rilevare una certa tendenza tra i giuristi occorre stare attenti a non considerarla buona per il solo fatto che si tratta di una tendenza diffusa, ancora più attenti occorre essere rispetto all'insidia opposta, quella che viene dal trasferire "descrittivamente" sulla scienza giuridica la propria opzione metodologica.

«Quando un modo di procedere è ritenuto buono, si è portati ad attribuirlo alla pratica, lo si scopre nei fatti, lo si promuove a "il metodo" con il semplice espediente di evidenziare alcuni tra i molteplici confusi e talora contraddittori comportamenti dei partecipanti alla pratica. Spesso argomenti dubbi complessi vengono dunque nascosti e compressi nell'uso di categorie e nomi apparentemente descrittivi, nel caso della giurisprudenza tra essi spicca la frase "i giudici o i giuristi fanno così"»²⁷.

Se ne può ricavare – insieme alla tesi della politicità – anche la tesi della storicità delle diverse opzioni metodologiche, messe in campo di volta in volta per gli scopi che esse permettono di raggiungere nel momento storico dato. Non credo sia necessario insistere su questo punto, che sarebbe facilmente dimostrabile con l'ulteriore sviluppo del pensiero di Bobbio (penso ad es. agli studi *Dalla struttura alla funzione*)²⁸. Mi interessa richiamare il fatto che tale storicità investe non solo il discorso giuridico ma anche quello della

²⁷ JORI 2010, 132.

²⁸ Mi riservo di approfondire quanto sostenuto sinteticamente nel testo in un saggio di prossima pubblicazione dedicato alle varie fasi del pensiero bobbiano sulla scienza giuridica.

scienza giuridica ad ogni livello, dalle grandi opzioni metodologiche (formalismo/antiformalismo, ecc.) fino ai piani per così dire più bassi del discorso interpretativo²⁹.

4. Le brevi considerazioni sinora svolte sembrano confermate dalla tesi centrale del libro di Jori, relativa alla individuazione del diritto. Se si ammette che c'è un grado di politicità ad ogni livello della scienza giuridica, cosa dire del momento in cui si decide qual è il diritto vigente? La tesi di Jori è che i giuristi non hanno a disposizione strumenti giuridici per individuare il diritto di cui si occupano. I loro raffinati strumenti intervengono soltanto successivamente alla individuazione del diritto, in una fase che egli chiama della *determinazione* del diritto. Come i vermi dentro una mela, essi si muovono benissimo quando vi sono dentro ma non sanno come arrivarci.

Ho trovato questa tesi, che rende più complesso il discorso hartiano sulla norma di riconoscimento, assai stimolante per la capacità di metterci davanti nella sua problematicità la questione che invece tutti diamo per risolta. Qual è il diritto vigente? Perché questo e non quello? O perché questo e non anche quello? Il Bobbio del '42 che ho citato poc'anzi si poneva esattamente questo problema: la scienza giuridica la doveva smettere di dare per scontato che il diritto fosse *solo* quello legislativo e doveva perciò valorizzare quella sfera giuridica involontaria che era possibile rintracciare nel diritto consuetudinario, la cui persistenza segnalava esattamente la persistenza di altri ordinamenti giuridici, sopraffatti da quello statale.

²⁹ Come ha scritto Velluzzi, «l'ammissibilità di un certo argomento interpretativo in una comunità giuridica e la sua forza retorica rispetto agli altri argomenti, possono variare dal punto di vista diacronico per lo stesso sistema e dal punto di vista sincronico da sistema a sistema» (VELLUZZI 2012, 26).

Ecco: per Jori il problema della individuazione del diritto può essere risolto solo facendo ricorso al senso comune: «il diritto è, in definitiva, quello che tutti pensano che sia. Detto in altro modo, il diritto non potrebbe esserci se la vasta maggioranza della gente non lo considerasse tale, perché il diritto è appunto costituito da ciò che tutti pensano che sia»³⁰; «il diritto è un oggetto di senso comune così basilare che è assai facile dimenticarsi che non è un oggetto visibile o percepibile, bensì il risultato di complesse scelte mentali e concettuali»³¹, «anche se le sentenze o le opere giuridiche lo trattano come se fosse una cosa reale»³².

Ma allora non può che venirne rafforzato il dubbio circa la reale possibilità di una metagiurisprudenza puramente descrittiva. Se davvero il diritto “esiste” in virtù di una serie di operazioni mentali e concettuali, che, come ha notato Stefano Fuselli, sono frutto di una “confusione” tra piano epistemologico e piano ontologico³³, appare difficile persino distinguere nettamente il piano della metagiurisprudenza da quello della giurisprudenza intesa in senso stretto, o quanto meno appare difficile farne vasi del tutto comunicanti. La “descrizione” di ciò che fanno i giuristi e delle operazioni che essi mettono in campo ha ricadute inevitabili sul piano della determinazione del diritto e, scendendo per li rami, sul piano della individuazione del diritto da parte del senso comune. Ciò impedisce che, non solo il giurista, ma anche il meta-giurista, se si può chiamare così, possa presentarsi come «adepto della conoscenza endo-giuridica e [porsi] come tale al riparo dalle responsabilità etiche e politiche presenti inevitabilmente nella scelta di aderire a un determinato

³⁰ JORI 2010, 20.

³¹ Ivi, p. 39.

³² Ivi, p. 51.

³³ FUSELLI 2011, 992.

diritto»³⁴. Se «per poter usare tali criteri endogiuridici, come fanno tutti i nostri giuristi, dobbiamo aver *già* deciso di usare un sistema di fonti piuttosto che un altro», e se «dobbiamo prima eliminare dalla nostra considerazione gli infiniti possibili candidati al *nomen iuris* in base a un qualche criterio di giuridicità in generale»³⁵, diventa difficile allora negare che la “descrizione” di ciò che i giuristi “fanno” può essere talora un argomento più persuasivo della prescrizione di ciò che essi debbano fare.

³⁴ JORI 2010, 49.

³⁵ Ivi, p. 50.

Riferimenti bibliografici

- BARBERIS M. 2011. *Giuristi e filosofi. Una storia della filosofia del diritto*, Bologna, il Mulino.
- BOBBIO N. 1950. *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in ID., *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino, Giappichelli, 335-365.
- BOBBIO N. 1967. *Essere e dover essere della scienza giuridica*, in BOBBIO 2012, 119-148.
- BOBBIO N. 2010. *La consuetudine come fatto normativo*, introduzione di P. Grossi, Torino, Giappichelli.
- BOBBIO N. 2011. *Saggi sulla scienza giuridica*, a cura di R. Guastini, Torino, Giappichelli.
- BOBBIO N. 2012. *Saggi per una teoria generale del diritto*, nuova ed. a cura di T. Greco, con introduzione di R. Guastini, Giappichelli.
- CAMBIANO G. 2010. *Perché leggere i classici. Interpretazione e scrittura*, Bologna, il Mulino.
- CHIASSONI P. 2005. *Concezioni analitiche originarie della megajurisprudenza. Una rilettura apologetica*, in «Notizie di Politeia», 80, 2005, 63-101.
- DICIOTTI E. 2011. *Sei osservazioni su Del diritto inesistente di Mario Jori*, in «Diritto e questioni pubbliche», 11, 2011, 957-981.
- FASSÒ G. 1972. *Il giudice e l'adeguamento del diritto alla realtà storico-sociale*, in ID. *Scritti di filosofia del diritto*, a cura di E. Pattaro, C. Faralli, G. Zucchini, Milano, Giuffrè, 1982, vol. II, 987-1050.
- FERRAJOLI L. 2002-2003. *La pragmatica della teoria del diritto*, in *Analisi e diritto*, Torino, Giappichelli, 351-375.
- FERRAJOLI L. 2013. *La democrazia attraverso i diritti*, Roma-Bari, Laterza.
- FUSELLI S. 2011. *Forme del giuridico. Materiali per una discussione di un recente volume di Mario Jori*, in «Diritto e questioni pubbliche», 11, 2011, 983-1006.

- GOMETZ G. 2005. *Descrittivismo ingenuo e concezioni analitiche della metagiurisprudenza*, in «Notizie di Politeia», 80, 2005, 102-114.
- GUASTINI R. 2011a. *Bobbio sulla scienza giuridica. Introduzione alla lettura*, in BOBBIO 2011, IX-XXI.
- GUASTINI R. 2011b. *Interpretare e argomentare*, Milano, Giuffrè.
- JORI M. 2010. *Del diritto inesistente. Saggio di metagiurisprudenza descrittiva*, Pisa, Ets.
- JORI M. 2012. *Risposte agli interventi su "Del diritto inesistente"*, in «Diritto e questioni pubbliche» 12, 2012, 495-531.
- PINO G. 2013. *Interpretazione cognitiva, interpretazione decisoria, interpretazione creativa*, in «Rivista di filosofia del diritto», (1), 2013, 77-102.
- RODARI G. 1995. *I cinque libri. Storie fantastiche, favole, filastrocche*, Torino, Einaudi.
- RUIZ MANERO J. 2011. *Aclarar lo que, una vez aclarado, resulta obvio. Sobre Del diritto inesistente de Mario Jori*, in «Diritto e questioni pubbliche», 11, 2011, 1007-1024.
- RUIZ MIGUEL A. 2000. *Política, Historia y Derecho en Norberto Bobbio*, México, Fontamara.
- SCARPELLI U. 1965. *Cos'è il positivismo giuridico?*, Milano, Comunità.
- TARELLO G. 1974. *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, il Mulino.
- VELLUZZI V. 2005. *Sul rapporto tra diritto e linguaggio*, in «Notizie di Politeia», 80, 2005, 20-22.
- VELLUZZI V. 2012. *Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno all'interpretazione*, Pisa, Ets.
- VILLA V. 1990. *La metagiurisprudenza analitica e la dicotomia descrittivo/prescrittivo*, in AA. VV., *Studi in memoria di Giovanni Tarello*. Vol. II. *Saggi teorico-giuridici*, Milano, Giuffrè, 617-665.
- VILLA V. 2003. *Storia della filosofia del diritto analitica*, Bologna, il Mulino.
- VILLA V. 2011. *Credenze di sfondo, senso comune ed esistenza del diritto*, «Diritto e questioni pubbliche», 11, 2011, 1025-1045.

- VILLA V. 2012. *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Torino, Giappichelli.
- VILLA V. 2013. *Il problema della scienza giuridica*, in PINO G., SCHIAVELLO A., VILLA V. (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, Giappichelli.
- ZORZETTO S. 2008. *La ragionevolezza dei privati. Saggio di meta-giurisprudenza esplicativa*, Milano, FrancoAngeli, Milano.